



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. °+39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

ALL RISKS DANNI MATERIALI e DIRETTI e CONSEGUENZIALI

Contraente/Assicurato:

I.N.A.F. Istituto Nazionale di Astrofisica IASF IFSI IRA IAPS OSS. ASTROFISICO DI TORINO FOAC

Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti di quanto indicato ai punti 1 – 2 e 3 che seguono, nonché in quanto pertinenti alla tipologia di polizza, il mancato rispetto delle norme sotto citate comporta risoluzione contrattuale da parte del Contraente e obbliga l'impresa aggiudicataria alla refusione dell'intero premio pagato dall'inizio della fornitura fino alla data di recesso:

1) **ARBITRATO PER LE PP.AA..** In relazione a questo aspetto, si precisa, ai sensi dell'articolo 213 del D.Lgs. n. 36/2023., che il contratto assicurativo non conterrà alcuna clausola compromissoria pertanto l'aggiudicatario è manlevato dall'obbligo di comunicazione statuito dalla norma e con la accettazione del presente capitolato ne conferma la presa d'atto; Per quanto non regolamentato dal D.lvo 36/2023 valgono le norme precedenti e successive

2) **REVISIONE PREZZI.** L'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative, al ricorrere dei presupposti sanciti nell'articolo 60 le parti si obbligano al rispetto delle stesse ed ad applicare le modifiche derivanti da tale azione. L'Aggiudicatario si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nella norma ed entro 60gg da ogni scadenza comunica il prezzo aggiornato a seguito di revisione.

3) **INCUMULABILITÀ - EQUO INDENNIZZO E RIMBORSI ASSICURATIVI IN GENERE.** L'art. 50, comma 2 del D.P.R. n.686/1957 (tuttora vigente) stabilisce come criterio generale che l'equo indennizzo non è cumulabile con altri rimborsi derivanti da assicurazioni stipulate dalla P.A. per cui va dedotto dall'equo indennizzo quando eventualmente percepito a titolo di rimborso assicurativo.

4) **Rinnovi , proroghe ed altre interpretazioni:** pertanto l'aggiudicatario è manlevato dall'obbligo di comunicazione statuito dalla norma e con la accettazione del presente capitolato ne conferma la presa d'atto; Per quanto non regolamentato dal D.lvo 36/2023 valgono le norme precedenti e successive

ARBITRATO

Si precisa, ai sensi dell'articolo 213 D.Lgs. n. 36/2023, che l'arbitrato è escluso quale forma di risoluzione di eventuali controversie tra le parti, con facoltà di rinuncia espressa delle parti contraenti alla clausola compromissoria.

CLAUSOLA BROKER

La CONTRAENTE dichiara di aver affidato, a norma della L. n.792/84 e del D.Lgs. n. 209/05 la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GT Insurance Broker srl Iscritta al RUI con numero B000050897 con sede in Roma alla Via Archimede 119 – 00197, tel.06.8070470, fax 06.80666834 email: info@gtinsurancebroker.it.

Si conviene, a parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto, ad eccezione della sola disdetta inviata da una delle parti, saranno svolti tramite la Società GT Insurance Broker s.r.l. Le comunicazioni scambiate tra le parti per il tramite del Broker si intendono ricevute dalla parte destinataria della stessa in pari data della ricezione da parte del broker. La trasmissione di documentazione in date differenti da quelle della ricezione non può inficiare o compromettere le obbligazioni delle parti in nessun caso, valeendo esclusivamente la data di invio e di ricezione e non quella di esibizione.

SOMMARIO

SCHEDA DI POLIZZA	pag. 3
PREMESSA - SCHEDA CAPITALI	pag. 4
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	pag. 5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI INDIRETTI E CONSEQUENZIALI	pag. 8
CONDIZIONI PARTICOLARI	pag. 15
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	pag. 23
ESCLUSIONI INDEROGABILI	pag. 26
Allegato 1 - LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE	pag. 28
Allegato 2 – Vincolo	pag. 31
Allegato 3- Elenco SINISTRI	pag. 32
Allegato 4 – Elenco SEDI	pag. 33
Allegato 5 – Scheda offerta e Varianti	pag. 37



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato:

INAF- Istituto Nazionale di Astrofisica

(I.F.S.I. – I.A.S.F. – I.R.A. – I.A.P.S. – OSS. ASTROFISICO DI TORINO – F.O.A.C.) ed ogni altro istituto accorpato, integrato o riconducibile ad INAF

in nome e per conto proprio e di chi spetta.

Domicilio della sede legale:

Via del Parco Mellini n. 84 – 00136 Roma

Codice Fiscale/Partita IVA:

97220210583/06895721006

Ubicazione dell'attività:

ITALIA (sedi in tutto il territorio italiano).

Descrizione dell'attività:

L'INAF, costituito con Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 e successivamente riordinato con Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 e con Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 163 ha quale compito istituzionale quello di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato, con l'utilizzo di attrezzature varie utili al perseguimento dei compiti istituzionali nelle sedi dislocate in tutto il territorio Nazionale Italiano, le attrezzature possono essere sia al coperto che allo scoperto ed in ogni luogo utile al perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato, nonché tutte le attrezzature utili al perseguimento dei compiti istituzionali.

Caratteristiche degli insediamenti e del rischio:

Il complesso dei fabbricati di almeno 90.762,00 mq coperti e 265.136 mq scoperti, e, di tutte le strutture fisse e mobili, nei quali è svolta l'attività indicata in polizza, è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili. I fabbricati di proprietà, in uso, in comodato in affitto od in qualsiasi altra forma detenuti si trovano su tutto il territorio italiano e sono tutti compresi nella presente polizza.

S'intendono compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, i laboratori meccanici, tecnici, scientifici, i C.E.D., le torri solari, e qualunque altra attrezzatura non specificata, oltre a qualsiasi pertinenza, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni, in ogni modo tutti i beni risultanti nell'inventario dell'assicurato, ovunque posti e / o situati. Le cose assicurate, mobili ed immobili, s'intendono garantite ovunque, nell'ambito del territorio nazionale, sia sottotetto sia all'aperto, nonché a bordo d'automezzi, anche di proprietà di Terzi, nell'attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza d'inflammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerenti l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Nell'ambito delle ubicazioni del rischio è facoltà del Contraente/Assicurato, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata, e che s'intenderanno automaticamente comprese nelle rispettive partite di polizza, ciò senza esserne obbligato a dare avviso alla Società, anche se le modifiche apportate dovessero comportare aggravamento del rischio.

La garanzia deve intendersi pienamente efficace, alle condizioni tutte di polizza, qualunque sia lo stato di conservazione dei beni nonché durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera sia a piè d'opera. Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli Enti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Durata ed effetto: La presente polizza è stipulata per la durata di anni 3 anni e 00 giorni con decorrenza dalle ore 24.00 del 28/02/2027 e scadenza alle ore 24 del 28/02/2030.

PREMESSA – SCHEDA CAPITALI

L'Assicurazione assicura beni mobili ed immobili in quanto:

- ☐ di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi, ovunque conservati;
- ☐ di proprietà di terzi e detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato, sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.

I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività che l'Ente gestisce in applicazione delle leggi e delle delibere dei propri organi e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, nonché quelle destinate ad altri usi e non pertinenti all'attività svolta, nulla escluso né eccettuato

I fabbricati o porzioni di fabbricati possono essere variamente elevati, sia comunicanti che divisi; si tratta di costruzioni con caratteristiche di "prima classe", ma con possibilità di esistenza di fabbricati di "seconda classe". Per i fabbricati meno recenti, questi sono ascrivibili a qualsiasi altra classe, esclusi quelli completamente in legno, e possono essere anche circondati da giardini con alberi ad alto fusto

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Valutazione del rischio:

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

SI ASSICURA NELLA FORMA A:	P.R.A.	SI	NO
	Primo Fuoco con Valore a Nuovo	SI	NO
	Valore intero a Nuovo	SI	NO



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. °+39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

Somme assicurate – Partite – e calcolo del premio : le somme assicurate per ciascuna partita ed i relativi tassi che consentono la determinazione del premio di polizza sono quelli indicati nella presente scheda.			
Partite	Somme Assicurate	tassa o ‰	Premio LORDO Annuo (Euro)
Fabbricati Esenti da imposta	90.259.114,65		
Fabbricati con imposta	49.684.237,59		
Mobili	21.383.896,00		
Materiale di consumo	1.465,310,00		
Biblioteca	1.525.617,00		
Macchinari non elettronici	20.630.729,00		
Attrezzature elettroniche	9.200.000,00		
Totale	194.148.904,24		

DEFINIZIONI

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 1 – Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Assicurato:

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Franchigia

L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Cose assicurate

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati

Sinistro / Danno

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Danni diretti

I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni indiretti

Sospensione di attività a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Beni immobili

Tutti i beni immobili ad eccezione dei "Fabbricati di interesse storico od artistico". A titolo esemplificativo e non limitativo:

- le intere costruzioni edili – o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi – idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria –, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; impianti e pannelli fotovoltaici-solari; magazzini, cabine elettriche, centrali termiche, box, darsene, pontili, ricoveri imbarcazioni, cabine e/o costruzioni poste su moli portuali o su piattaforme marine, ormeggi boe, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate; aree all'aperto, parchi, giardini, pinete nessuna tipologia esclusa e le relative piante anche d'alto fusto, di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenute a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l'attività del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati;
- affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili;
- sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004.

Fabbricati di interesse storico od artistico

I fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. ° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

Rimane invariato quanto già descritto nella definizione "Beni immobili" ad eccezione della dicitura:

- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004.

Beni mobili / Contenuto

Tutti i beni non rientranti nella definizione di "Beni immobili" e "Fabbricati di interesse storico od artistico".

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- mobili, arredi in genere, macchine per ufficio, macchinari, attrezzature ed impianti non al servizio dei fabbricati, cancelleria, materiale didattico, vestiario in genere e biancheria e quant'altro di simile, tutto quanto in genere di appartenenza ad uffici tecnici od amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni;
- raccolte e collezioni, oggetti d'arte, statue, quadri, tappeti, oggetti di argenteria e valori (come da definizione), escluso quanto oggetto di eventuale separata partita.
- apparecchiature elettroniche (come da definizione);
- strumentazione varia (compresa, a titolo indicativo ma non limitativo: strumentazione varia, meteorologica, reti di trasmissione dati, apparecchiature registrazione e trasmissione dati, pali di sostegno, antenne, apparati radio, regolatori di carica, cavi, connessioni, sensori e quant'altro necessario al corretto e regolare funzionamento) al coperto, all'aperto ed in aria;
- mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
- scorte e merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili;
- quant'altro – anche se qui non espressamente menzionato – utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente / Assicurato, nonché quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa;
- resta escluso quanto rientra nella definizione di beni immobili – fatta eccezione per tappezzerie, moquettes e parquet non facenti parte della proprietà del fabbricato.

Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche in aree esterne o strutture pertinenti anche presso terzi, o sul territorio o anche trasportato su veicoli.

Apparecchiature elettroniche

Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:

- di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);
- di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione);
- centraline di monitoraggio e reti di rilevazione e trasmissione dati;
- dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;
- per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
- di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radio- ricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
- audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
- di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pesa e bilance elettroniche);
- componenti elettronici degli impianti fotovoltaici e solari;

ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non, posto al coperto e/o all'aperto

R.U.I. INVA mat. B000050897 - P.IVA e Cod. Fisc. 06782841008

e/o in zona isolata.

Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che – per loro natura, costruzione e finalità d’impiego – sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori metereologici, della qualità dell’aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc.) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.

Museo I.N.A.F.

A titolo indicativo ma non limitativo: collezioni lito-mineralogiche, collezione paleontologiche, collezione di rilievi, elementi artistici realizzati con marmi pregiati, busti ed effigi, raccolta attrezzature e strumentazione tecnico/scientifica, arredi storici, cartografia storica.

Biblioteca I.N.A.F.

Patrimonio librario, cartografico e documentale, comprese, a titolo indicativo ma non limitativo, testate di periodici, opere monografiche, carte STELLARI, ASTROFISICHE, spogli di articoli scientifici, fototeca, cartografia litologico-geologica, carte topografiche.

Valori

Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, ticket restaurant, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha data luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.

Inondazioni e/o alluvioni

Fuoriuscita di fumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Allagamento

Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

Eruzione Vulcanica

Per eruzione vulcanica s’intende la fuoriuscita sulla superficie terrestre, in maniera più o meno esplosiva, di magma (una volta eruttato il magma prende il nome di lava) ed altri materiali gassosi provenienti dal mantello o dalla crosta terrestre.

Furto

Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene come definito dal Codice Penale.

Rapina

La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia come definito dal Codice Penale.

Stima accettata

Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, anche se inattivi, e per i quali l’Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, osui quali l’Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. °+39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili / Contenuto".

Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso degli immobili è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura le strutture pressostatiche e simili.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Stato Città del Vaticano, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, oppure sul territorio.

I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportati su veicoli.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI , INDIRETTI E CONSEGUENZIALI
--

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – Cose e Beni assicurati

La Società con la presente polizza assicura e indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti, indiretti che "conseguenziali direttamente, anche consequenziali, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in seguito escluso. Viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Assicurato; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Immobili Patrimonio Immobiliare". Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate causati anche da:

- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, serbatoi e tubazioni;
- fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi.

Art. 2 – Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire danni causati da :

- a) dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri
- b) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
- c) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti dimateriale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della

R.U.I. INVA mat. B000050897 - P.IVA e Cod.Fisc. 06782841008

macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o la fermentazione;

- d) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
- e) danni indiretti di qualsiasi natura, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- f) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- g) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- h) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- i) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;

j) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione".

k) perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico, od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- Atto Cyber,
- Incidente Cyber,

ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto anche se presenti nel contratto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nella presente esclusione.

l) perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

- qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
- qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a un'epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un'ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo;

Tutto quanto sopra – punti da a) ad l) -, salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti, e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

Art. 3 – Cose escluse dall'assicurazione

- cose in leasing se già assicurate ;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata); collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a € 17.500,00;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- Il valore del terreno;
- beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato;

Art. 4 – Delimitazioni di garanzia

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da:

uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, nevischio si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. °+39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

- le insegne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:

- 1) serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica; lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati; convenzionalmente denominati fragili, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
- 2) Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- 3) Relativamente alla garanzia scioperi, sommosse, tumulti e atti vandalici e dolosi a parziale deroga delle condizioni valide per tutte le Sezioni, la Società risponde dei danni alle partite tutte assicurate con la presente polizza verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di occupazione dei fabbricati qualora si protrasse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi.

Con riferimento ai danni suindicati nonché relativamente ai danni derivanti da atti vandalici e dolosi, la Società risponde nei seguenti termini:

▪ limite massimo di risarcimento per uno o più sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa è pari a € 5.164.568,00, con il sottolimito di € 2.000.000,00 a singola sede. Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10 % (dieci per cento) dell'indennizzo dovuto col minimo di € 1.500,00.

1. **Relativamente ai danni materiali direttamente causati da:** neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

2. **Relativamente ai danni materiali direttamente causati da:** inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali:

- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento, salvo il caso in cui per uso e destinazione, nonché per la fruibilità da parte dell'assicurato, gli stessi debbano essere posti a terra e comunque non rialzati da superfici;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a cose mobili all'aperto.

6. **Relativamente ai danni materiali direttamente causati da:** terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

7. **La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:** - fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

- La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.
- Il limite massimo di risarcimento per questa estensione di garanzia è fissato in € 51.645,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione sono in garanzia con un limite massimo di risarcimento fissato in € 51.645,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

9. Relativamente a valori l'assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

10. Relativamente a modelli, stampi e archivi, l'assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite; detto indennizzo sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

11. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da: fenomeni elettrici, si precisa quanto segue:
relativamente a Macchinari sono esclusi i danni:

dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o dieci per cento;

- Non sono indennizzabili, relativamente alle apparecchiature elettroniche, i costi per la ricostruzione delle informazioni memorizzate sui Supporti di dati, se non assicurati con voce a parte, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.

- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;

- a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori.

I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;

- i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice;

12 Relativamente agli elementi elettroniche facenti parte di Macchinari, sono esclusi i danni:

- di origine interna e in ogni modo tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e vale a dire manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi di funzionamento verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;

- I danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono compresi in garanzia fino ad un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari a € 258.228,45. Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 10% col minimo di € 2.180,00, purché:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge:

le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione – stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computer d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) – contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% (venticinque per cento) dell'indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata anche i sistemi di protezione. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'indennizzo dovuto. Resta comunque applicata, salvo importi maggiori previsti dalla presente condizione particolare, la detrazione per singolo sinistro prevista in polizza.

13 Relativamente ai danni materiali direttamente causati da: - gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.

14 Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari: - la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

15. Relativamente ai danni di dispersione di: - liquidi o fluidi contenuti in silos, cisterne o altro tipo di contenitore, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori, la Società non risponde:

- a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;

- b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 Lit.



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. ° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

16. **Relativamente ai danni materiali direttamente causati da:** - materiale fuso, e/o dal calore da esso emanato, accidentalmente fuoriuscito da impianti, forni ed altre attrezzature ad essi connesse, la Società non risponde dei danni al materiale fuoriuscito.

17 Relativamente ai danni di:

- furto e rapina, l'assicurazione, prestata a PRA, avvenuta nei locali indicati in polizza è estesa al caso in cui l'Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone ed anche qualora le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

- Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% (venticinque per cento).

Cedimento, franamento, smottamento del terreno. Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Cedimento, franamento, smottamento del terreno".

Art.5 – Operatività della garanzia furto

Relativamente alla garanzia furto, la Società indennizza i danni materiali direttamente derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Qualora l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Se in seguito ad un sinistro da furto, le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

In caso di sinistro i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto della franchigia prevista in polizza senza corrispondente restituzione del premio; tali limiti di indennizzo, per l'annualità assicurativa in corso, si intendono peraltro reintegrati nei loro valori precedenti il sinistro, obbligandosi il Contraente al versamento del corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo. Tale reintegro, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un limite di indennizzo uguale a quello inizialmente assicurato. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi delle condizioni generali di assicurazione.

Le garanzie di cui alla presente sezione sono estese anche ai danni materiali e diretti derivati alle cose e/o beni assicurati di cui all'art. – Cose e/o beni assicurati, dovuti a:

5.a – Estorsione:

R.U.I. INVA matr. B000050897 - P.IVA e Cod.Fisc. 06782841008

L'assicurazione è estesa, altresì, al caso in cui i dipendenti dell'assicurato vengano costretti a consegnare le cose e i beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate.

5.b – Chiavi autentiche:

L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purché l'estorsione o il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contenenti le cose e/o i beni assicurati ed il furto delle cose e/o beni assicurati stessi sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro.

5.c – Eventi socio-politici e naturali:

La garanzia s'intende estesa ai danni di furto e rapina verificatisi in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, inclusi gli atti vandalici compiuti individualmente o in associazione; fenomeni atmosferici e tellurici, compreso bradisismo; incendio.

5.d – Estensione al furto con destrezza:

Limitatamente alle cose e/o beni assicurati alle lettere a) e b) dell'art. 2.4, la garanzia è estesa ai danni da furto con destrezza (escluso il taccheggio) purché: commesso nell'interno dei locali, durante l'apertura degli stessi, usando speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti; constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto. La presente estensione di garanzia viene prestata come riportato nella relativa sezione "LIMITI DI INDENNIZZO-FRANCHIGIE E SCOPERTI";

5.e – Furto dei dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

5.f – Relativamente a tutte le partite della garanzia Furto – La garanzia si intende estesa altresì a:

a – Onorari Periti:

La Società rimborserà gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari e/o le spese sostenuti, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, per architetti, ingegneri, consulenti e professionisti in genere. La garanzia si intende prestata come riportato nella relativa sezione "LIMITI DI INDENNIZZO-FRANCHIGIE E SCOPERTI";

b – Mezzi di chiusura per furto

Relativamente alla garanzia furto, l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura (porta, finestra, vetrina, ecc.) dei locali, trovandosi alla voce "ubicazione del rischio", situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

1. robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
2. inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro) fissate nei muri.
3. Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto. Questo scoperto non è operante quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- A) l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- B) l'intervallo di chiusura diurna;



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. ° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

C) l'orario di chiusura, purché attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti ma permanendo all'esterno dei locali.

C – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita –, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

D – Garanzia portavalori – forma persone non nominate

L'assicurazione è prestata, limitatamente a Valori, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
- la rapina; commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Art. 6 – Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

1. In caso di distruzione:

a. Per i "beni immobili", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il valore dell'area.

b. Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "beni mobili/contenuto (esclusi valori, oggetti d'arte, scorte e merci)" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercatone non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

2. In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
- il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
- agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:
- superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole del verbale definitivo di perizia.

Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il

R.U.I. INVA mat. B000050897 - P.IVA e Cod. Fisc. 06782841008

supplemento di indennità a termini di detta clausola.

Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;

- se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata;

è facoltà dell'Assicurato di ricostruire i beni immobili anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

6.a – Museo INAF – Biblioteca INAF

In caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.

Art.6.b – Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche – Valore assicurabile Limitatamente alle "apparecchiature elettroniche", a deroga di quanto previsto negli articoli – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)", la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:

a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);

b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile da residui delle cose danneggiate.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza. Valore assicurabile

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

Art.7 – Valori

Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Beni mobili / Contenuto" i sottoindicati beni:

- Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Valori".

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere

duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Art.8. Primo Rischio Assoluto e determinazione del danno (se la Compagnia sceglie la Forma PRA)

L'assicurazione del presente contratto in tutte le sue partite è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice civile, e pertanto a deroga dell'art.6 – "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. ° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

ART.9 – SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO (“VALORE A NUOVO “)-Non operante per le garanzie “Furto”e”Rapina”

Relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l’ammontare del danno calcolato in base al «valore a nuovo»;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo «valore a nuovo», è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo «valore a nuovo» ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l’assicurazione in base al «valore a nuovo» riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività.

Art.10 - .Leeway Clause – Clausola operante

Premesso che si conviene tra le parti che:

1) agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

2) sì, intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

3) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultano dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di “stima accettata” (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 C.C. sempreché l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall’Art. 3 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 20%, si applicherà il disposto dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 20% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’Art.1907 C.C..

R.U.I. INVA mat. B000050897 - P.IVA e Cod.Fisc. 06782841008

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 20% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società. La Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1 - Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda limiti franchigie e scoperti. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate. Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo suddetto.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria «Tossici e nocivi» di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro. Per la presente condizione particolare non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In aggiunta alle spese di demolizione e sgombero e di rimozione, trasporto e ricollocamento di cui ai precedenti articoli, la Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., risarcisce le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di beni non assicurati dalla presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o per motivi di igiene e sicurezza a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato.

2 - Acqua Piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalle cose assicurate da acqua piovana.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di:

- a - i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b - i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c - i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d - i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua piovana".

3 -- Inondazioni, alluvioni, esondazioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni, esondazioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, esondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all'Allegato 1.

4- Adeguamento antisismico

Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. ° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo di quanto stabilito nell’Allegato 1 sotto la voce “Adeguamento antisismico”, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.

5 - Fumo

La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini.

6 - Ricorso Terzi e Locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali a parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi e Locatari” e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L’assicurazione non comprende i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesto, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.

L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art.1917del Codice civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.

7 - Maggiori costi

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività (quali affitto di locali; installazione temporanee di telefono, telex, ecc.; noleggio attrezzature; trasporto dipendenti).

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da provvedimenti imposti dall’Autorità, le stesse devono intendersi comprese solamente se di durata superiore a 5 giorni continuativi e comunque per un periodo massimo di 4 settimane.

L’assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all’applicazione del disposto di cui all’art. 1907del Codice civile.

8 – Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

- uso di apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 120 giorni.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Nel determinare l'importo l'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere ed esposizioni, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "maggiori costi relativamente ad apparecchiature ed impianti".

9 – Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli

Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo. Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli".

10 – Enti presso terzi

Parte degli enti assicurati alle partite Contenuto, Macchinari, Impianti e Merci possono trovarsi, ed ivi si intendono assicurati, in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

Relativamente alla presente estensione di garanzia:

- la copertura deve intendersi operante unicamente per le cose assicurate ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;

11 -. Rinuncia alla rivalsa

La società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti; altri Organismi di Diritto Pubblico

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

12 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a «primo rischio relativo», si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

13 - Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. ° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi congruagli.

14 - Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti alla prevenzione incendi.

15 - Modifiche negli stabilimenti, laboratori, uffici

Nell'ambito degli stabilimenti, laboratori e uffici possono essere eseguite nuove costruzioni od acquisizioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenza dell'Assicurato in relazione alla sua attività, che si intendono comprese in garanzia fino al limite indicato in polizza. Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 1898 C.C.

16 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

17 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.

18 - Cumulo scoperti

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura, comunque, non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

19 - Ricostruzione archivi e biblioteche

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente" e "Programmi in licenza d'uso".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Per "Programmi in licenza d'uso" si intendono una sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel

contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti; in caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

20 - Opere d'Arte

Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato nell'Allegato 1 e fermo il disposto di cui all'Art. "Limite massimo dell'indennizzo". La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. Come indicato ed qui richiamato l'art.6.a della presente polizza Museo INAF

21 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

22 - Onorari dei periti, Architetti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

23 - Piante

L'assicurazione si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo. Sono esclusi da ogni risarcimento i frutti pendenti o futuri, a meno che siano assicurati, con valore a parte, le radici o ceppaie fino all'altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse, nonché le macchie trovanti nei boschi di paiate d'alto fusto, quando l'assicurazione di queste ultime non risulti tassativamente indicata in polizza. Sono escluse pure dal risarcimento i danni provenienti da sterimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse rimandarli ad altra epoca con perdita del raccolto dell'annata. La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso da chichessia nel perimetro del bosco, allo scopo di preparare il terreno per seminagione o per qualsiasi altro scopo affine. La Società si riserva il diritto di rilevare e liquidare i danni all'epoca che riterrà più opportuna, purché non oltrepassi il mese di giugno dell'anno successivo a quello dell'incendio.

24 - Raddoppio termini Temporal di Polizza

A parziale modifica di quanto disposto dall'Articolo (Termini Pagamento premio) delle Condizioni Generali di Polizza, si conviene che i termini temporali ivi previsti si intendono raddoppiati.

25 - Ordinanze di autorità – oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 12 sezione 3 "Limite massimo dell'indennizzo", salvo



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. ° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

quanto previsto per le spese di salvataggio.

26 - Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sonano colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 5 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 5 sotto la voce "Perdita pigioni".

27 - Ripristino dei danni

Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la prestazione d'opera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà all'Ente Contraente le spese extra (intendendosi per tali i costi aggiuntivi rispetto agli onorari normalmente percepiti dai dipendenti nell'esercizio della loro funzione abituale) relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici dell'Ente Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti parametri:

- per la manodopera (dipendente dell'Ente Contraente): il costo orario per operai qualificati risultanti dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce "Spese Generali ed utili d'impresa";
- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino dell'Ente Contraente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa il prezziario della Camera di Commercio competente.

28 - Clausola di universalità

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita CONTENUTO.

29 - Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai beni immobili e mobili, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

30 - Diminuzione dei valori assicurati

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

31 - Opere di fondazione

La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri, costruttivi imposti dalla tecnica,
 - leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati,
- anche nel caso di ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.

32 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

R.U.I. INVA mat. B000050897 - P.IVA e Cod. Fisc. 06782841008

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

33 – Compensazione tra partite

L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate – purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore – mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.

34 – Recuperi

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

35 – Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

36 – Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equo del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita a danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un bene assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia o serie, in al costo di rimpiazzo o al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro.

37 – Ricostruzione speciale

Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei beni immobili è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi.

Relativamente ai beni immobili, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o restauro sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile l'originale.

38 – Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Beni immobili", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 5 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. °+39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

39 – ESENZIONE DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Ai fini dell'esenzione dell'imposta per le assicurazioni, il Contraente/ l'Assicurato dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli enti mobili ed immobili di seguito indicati ed assicurati con la presente polizza unitamente a beni mobili ed immobili non di valore storico / artistico, sono esenti dall'imposizione diretta ai sensi della legge 1° giugno 1939 n°1089, del successivo decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n°490 nonché della legge del 28 febbraio 1983 n°53.

40 – Danni Meccanici

Relativamente al macchinario la garanzia è estesa ai guasti meccanici accidentali ed elettrici, fino ad un massimo di € 50.000,00 per sinistro e di € 150.000,00 per anno assicurativo e per il totale dei beni assicurati.

– Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

41 – Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 (venti) dai fabbricati assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

42 – Termini di Avviso del Sinistro

I termini di avviso del sinistro indicati all'Articolo – Obblighi in caso di sinistro – delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio" s'intendono triplicati.

43 – Urto Veicoli

La Società risponde dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio e che siano in transito su aree non di sua esclusiva pertinenza. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di euro 516,00.

44 – Eruzioni Vulcaniche

La Società, a parziale deroga dell'articolo – Esclusioni – delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio", indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate – compresi, quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili – da eruzioni vulcaniche, franamento e smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da terremoto

La Società non indennizza i danni: di terremoto, inondazione, alluvione, maremoto;

causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'eruzione vulcanica sulle cose assicurate;

di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente garanzia i fenomeni di natura vulcanica che dovessero verificarsi nel corso delle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un unico episodio eruttivo ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari alla franchigia (o allo scoperto con il relativo minimo di franchigia), come riportato nella scheda di polizza alla voce "CONDIZIONI PARTICOLARI – EVENTI NATURALI";

in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello determinato applicando la percentuale indicata nella scheda di polizza, alla somma assicurata per ciascuna partita.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto annuo, indicato nella scheda di polizza, relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

R.U.I. INVA mat. B000050897 - P.IVA e Cod.Fisc. 06782841008

45 – Terremoto – Maremoto

A parziale deroga dell'art. 1 b) delle condizioni generali di assicurazione la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a € 10.000.000,00.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 20% col minimo di € 10.000,00.

Per tale estensione di garanzia il tasso netto annuo è fissato nella misura dello 0,10%.

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di maremoto e mareggiata, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Terremoto".

46 – Lastre

Sono compresi fino ad un massimo indennizzo di € 51.645,00 i danni alle lastre del fabbricato, esclusi vetri normali. Per ogni lastra il limite massimo di risarcimento è pari a € 2.500,00.

47 – Beni ad impiego mobile – Computers

La garanzia e' estesa ai danni alle cose e beni assicurati, ad impiego mobile, compresi computers (fissi e PC Portatili) causati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in diversa località.

La Società non indennizzerà per tale estensione di garanzia somma superiore a € 25.000,00 per sinistro con il massimo di € 150.000,00 per annualità assicurativa. Limitatamente ai danni da furto di beni posti nei veicoli durante le ore notturne, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

48 – Trasporto

Si prende atto che le apparecchiature assicurate con la presente polizza, sono coperte in tutte le sedi dove la spettabile contraente svolge la propria attività, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo-Fermo restando le garanzie tutte e le condizioni generali di assicurazione, le unità in trasporto, adeguatamente imballate, sono coperte anche durante il loro trasporto con tutti i mezzi compreso lo spostamento a mano entro il territorio nazionale, purché dette operazioni siano necessarie per l'attività dell'Assicurato. La garanzia trasporto è prestata limitatamente ai rischi di incendio, collisione, urto e ribaltamento con un limite massimo di risarcimento per ogni sinistro pari a € 51.645,00 e con un massimo risarcimento per anno assicurativo di € 103.291,38. Per ogni sinistro è applicato uno scoperto del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo dovuto col minimo di € 1.092,00.

49 – Franchigia frontale

Le parti concordano l'applicazione di una FRANCHIGIA FRONTALE DI € 5.000,00 (DICONSI CINQUEMILA EURO) PER OGNI E QUALSIASI DANNO E PER TUTTE LE PARTITE E GARANZIE DI POLIZZA restando fermi ed invariati tutti i limiti, le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale od in cifra fissa, maggiori di € 5.000,00.

50 – Esistenza di altre coperture – Secondo Rischio

Nella eventualità dovessero esistere altre coperture non note all'atto della stipula della presente polizza la presente copertura si intende prestata nella forma a secondo rischio a partire dalle somme indicate nelle polizze esistenti.



G.T. Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. ° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione. Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Art. 7 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La presente polizza di durata TRIENNALE è emessa senza tacito rinnovo, pertanto, alla scadenza del PERIODO ASSICURATIVO la stessa non avrà più alcun effetto e la eventuale proroga non potrà superare sei mesi più sei su richiesta della contraente da formulare all'impresa entro l'ultimo giorno di validità della polizza al termine dei tre anni del periodo assicurativo. In assenza di sinistri la richiesta si riterrà automaticamente accolta fermo il pagamento del rateo di premio che non potrà essere in alcun caso inferiore al 50% del premio di polizza della quale si chiede la proroga

R.U.I. INVA mat. B000050897 - P.IVA e Cod.Fisc. 06782841008

e comunque la stessa si intende tacitamente concessa ai sensi dell'Art.120, comma 10,11 del Codice dei Contratti D.LGS 36/2023 e s.m.i. , la stessa è prevista ai sensi di tale norma se ed in quanto applicabile alla presente polizza. In assenza di sinistri ed in ottemperanza alla norma il premio di proroga non potrà mai subire aumenti, in caso di sinistrosità superiore al 70% la proroga obbligatoriamente concessa potrà subire un aumento di premio del 20%.

Art. 8 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 9 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 10 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice civile;
- entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il Contraente deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri contabili, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 20 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Ed inoltre, relativamente ai danni di fenomeno elettrico:

- permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

h) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera e).

La compagnia di Assicurazioni si obbliga ad effettuare sopralluogo, perizia ed ogni altra attività entro 15 gg dalla ricezione della denuncia di sinistro, atta a stabilire lo stato dei luoghi. Entro 30 gg si obbliga a presentare una proposta di risarcimento, indennizzo, che impegna la compagnia ma non il cliente in caso di disaccordo. Entro ulteriori 30 gg la compagnia ricevuto l'atto con accettazione totale o parziale si obbliga a liquidare la somma proposta ed accettata in conto del maggior credito da parte del cliente.

L'Assicurato dopo il primo sopralluogo peritale può procedere alla eliminazione dei residui del sinistro e la compagnia non potrà porre obiezione alcuna, ferma la risarcibilità del danno e della componente "Demolizione e sgombero" in aggiunta al danno.

L'assicurato che ha accettato in conto del maggior credito le somme proposte, ricevute le stesse ha trenta giorni per notificare eventuali ulteriori pretese e documentarne la pretesa, decorso tale termine le parti dichiarano concluso il risarcimento e il danno definito senza più nulla a pretendere.



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. ° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

Il venir meno del rispetto dei termini temporali su richiamati da parte della Compagnia comporta una maggiorazione dell'importo del risarcimento che dovrà essere corrisposto con aggiunta di interessi legali dal momento in cui scatta l'obbligazione fino al giorno del soddisfo al cliente. La presente clausola deroga tutte le clausole pertinenti e restrittive presenti nel presente contratto rendendone nullo il contenuto.

Art. 11 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esiste vano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; pertanto, la spettabile contraente rinuncia espressamente al ricorso all'arbitrato.

Resta ferma la facoltà per il contraente di avvalersi di periti e tecnici di propria fiducia per la valutazione di parte dei danni. In caso di contrasto sarà competente l'autorità giudiziaria della sede ove ha sede l'istituto avente diritto al risarcimento. Il presente articolo non trova applicazione qualora nel bando di gara l'ente contraente opti per la rinuncia all'arbitrato nei termini concessi dalle vigenti norme. Restano validi i dettami della Cd "Mediazione" laddove applicabili.

Art. 13 – Mandato dei Periti

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali diretti e all'art. delle norme che regolano l'assicurazione dei danni da interruzione di esercizio;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.14– Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti;
- sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

Art. 15 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Ciascun limite di indennizzo indicato in polizza deve intendersi quale massimo importo

R.U.I. INVA mat. B000050897 - P.IVA e Cod. Fisc. 06782841008

dovuto dalla Società per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa. Relativamente all'assicurazione danni da interruzione di esercizio, nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione previsti, la Società si impegna a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 20% della somma stessa.

Art. 16 – Pagamento dell'indennizzo

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, le procedure di determinazione del danno e di pagamento dell'indennizzo saranno applicate a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di dette procedure, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

Art. 17 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Altre Assicurazioni

Qualora l'Assicurato possa beneficiare, in caso di sinistro, delle prestazioni di altre assicurazioni stipulate, da esso o da altri per suo conto, per i medesimi rischi cui si riferisce la presente polizza di assicurazione, si conviene che la Società è tenuta al risarcimento od all'indennizzo dovuto solo per la parte di danno non coperta da dette altre assicurazioni, qualora le stesse, effettivamente, esplicino la loro efficacia.

Per quanto riguarda eventuali altre assicurazioni stipulate in eccesso ai limiti di risarcimento stabiliti con la presente polizza, esse non potranno in nessun caso essere considerate nel presente rapporto assicurativo.

Art. 21 – Interpretazione del contratto – Validità delle norme dattiloscritte

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

Art. 22 – Identificazione ubicazioni

Per l'identificazione delle ubicazioni dei beni e/o cose assicurati su cui dovrà intendersi operante la copertura assicurativa, il Contraente si impegna a tenere a disposizione della Compagnia dei documenti dai quali sia possibile rilevare quelli in essere durante il periodo di validità della polizza.

Art. 23 – Revisione Prezzi

) REVISIONE PREZZI. L'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative, al ricorrere dei presupposti sanciti nell'articolo 60 le parti si obbligano al rispetto delle stesse e ad applicare le modifiche derivanti da tale azione. L'Aggiudicatario si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nella norma ed entro 60gg da ogni scadenza comunica il prezzo aggiornato a seguito di revisione, l'assicurato non deve svolgere nessuna attività né sollecitare la Compagnia, è compito espresso della compagnia e la mancata revisione può comportare la revoca del contratto e restituzione dei premi.

Art. 24 Vincolo



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. ° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

Si dà e si prende atto del vincolo alla data del 31/12/2020 delle attrezzature di cui all'allegato elenco per complessivi euro 795.668,82 detenute dall'Osservatorio Astronomico di Capodimonte in forza del contratto di cui al CUP B26D14003240009, salita Moiarello 16 – 80131 Napoli. L'impresa di Assicurazioni si obbliga per tale partita e l'importo di € 795.668,82, incluso nelle partite di polizza, a non disdire il contratto di assicurazione né a modificarne il contenuto. In caso di intenzione dell'impresa nel disdire la polizza, la stessa si impegna ad intrattenere l'assicurato con congruo anticipo con il minimo di 4 mesi, tempo utile per individuare una nuova impresa.

Art. 25 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 26 – Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ESCLUSIONI NON DEROGABILI

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia di Assicurazioni dichiara e il Contraente prende atto che l'impresa non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei già menzionati Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

R.U.I. INVA mat. B000050897 - P.IVA e Cod. Fisc. 06782841008

“Esclusione Cyber risk” Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l’auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. **Supporto per l’elaborazione dei dati:** indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico”, od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- “Atto Cyber” e “Incidente Cyber” ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto

- si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER. Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
 - se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
- causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”:

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” e/o un “Incidente Cyber”;

• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” e/o un “Incidente Cyber” costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. °+39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto delle presenti pattuizioni specifiche Allegato 4 sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione

ALLEGATO 1 - LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI

% sul totale delle somme assicurate	Garanzia	Limite annuo Limite per sinistro*	Limite a sede
60	Uragani, bufere, tempeste etc	1.500.000,00	500.000,00
	Occupazione entro i 5 gg	2.000.000,00	500.000,00
70	Tumulti popolari, scioperi sommosse, atti vandalici e dolosi	5.164.568,00	2.000.000,00
60	Sabotaggio organizzato Terrorismo	5.000.000,00	
40	Alluvioni Inondazioni allagamenti etc	2.000.000,00	200.000,00
40	Sovraccarico Neve	1.000.000,00	200.000,00
50	Terremoto	10.000.000,00	2.000.000,00
70	Maremoto – Mareggiata	10.000.000,00	1.000.000,00
	Fuoriuscita acqua	51.645,00	51.645,00
	Modelli e stampi	300.000,00	30.000,00
	Enti fragili	100.000,00	20.000,00
	Fenomeno elettrico	500.000,00	150.000,00
	Gelo	200.000,00	20.000,00
50	Crollo e collasso strutturale	3.000.000,00	2.000.000,00
	Cedimento, franamento e smottamento del terreno	1.000.000,00	500.000,00
	Dispersione Liquidi	500.000,00	50.000,00
30	Demolizione e sgombero	500.000,00	30.000,00
	Ricorso Terzi	17.000.000,00	2.000.000,00
	Rischio Locativo	5.000.000,00	1.500.000,00
	Maggiori Costi	500.000,00	30.000,00
	Enti C/O Terzi	200.000,00	100.000,00
	Ricostruzione archivi e biblioteche, materiale didattico, stampi,	500.000,00	100.000,00
	Onorari periti – limite per sinistro	100.000,00	100.000,00*
	Cavi e condutture esterni	100.000,00	20.000,00
	Danni Meccanici – Guasti macchine	100.000,00	25.000,00
30	Eruzioni Vulcaniche	3.000.000,00	1.000.000,00
	Lastre	51.645,00	Max a lastra 2.500,00
	Attrezzature portatili e impiego mobile	150.000,00	25.000,00

R.U.I. INVA mat. B000050897 - P.IVA e Cod. Fisc. 06782841008

	Supporti magnetici programmi informatici e supporti dati	100.000,00	25.000,00
	Trasporto	103.291,38	51.645,00
	Modifiche ai fabbricati	300.000,00	300.000,00
	Acqua condotta ricerca e riparazione del guasto	500.000,00	100.000,00
	Max ris x singolo fabbricato		8.500.000,00
	Max ris per singola sede per contenuto		4.000.000,00
	Max ris per singola sede per Ricorso terzi		1.000.000,00
	Errori di manovra e movimentazione	200.000,00	25.000,00
	Differenziale Storico artistico	2.000.000,00	500.000,00
	Impiego mobile	Come indicato in polizza	
	Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli, mezzi speciali	300.000,00	150.000,00
	Maggiori Costi		10% del danno risarcibile
	Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche	50.000,00	5.000,00 al giorno a sede max 5 gg
	Perdita Pigioni	30% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate	
	Terrorismo	40% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati	
Tutte le garanzie aggiuntive dove manca il limite di indennizzo		Per tutte le garanzie dove non è espresso il limite di indennizzo lo stesso deve intendersi nel limite del 15% delle somme assicurate per la relativa partita scoperto 10% minimo 1.500,00	

Relativamente alle garanzie “Furto”, “Rapina”, “Estorsione” e “Portavalori, la Società non indennizzerà somma maggiore di:

Euro 1.000.000,00

ridotto, per ciascun sinistro e per ciascuna sede assicurata a:

-Euro	100.000,00	per furto, rapina, estorsione;
-Euro	20.000,00	per furto valori rinchiusi in armadi forti, casseforti;
-Euro	10.000,00	per furto valori rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa;
-Euro	5.000,00	per rapina valori ovunque riposti;
-Euro	25.000,00	per i danni materiali direttamente causati ai “Fabbricati” contenenti le cose assicurate, avvenuti in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commetterli;
-Euro	20.000,00	relativamente alla garanzia portavalori.

1.2 FRANCHIGIE – SCOPERTI

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'assicurato il seguente importo :

-Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per danni diretti causati alluvione, inondazione, allagamenti,
-Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per danni diretti causati da sovraccarico di neve
- scoperto 10% minimo € 1.000,00 per guasti macchine
- scoperto del 20% col minimo di Euro 10.000,00 per danni diretti causati da terremoto, maremoto, mareggiate;
- scoperto del 10% col minimo di Euro 10.000,00 per danni diretti causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria;
- scoperto del 10% col minimo di Euro 10.000,00 per danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
- scoperto del 10% col minimo di Euro 10.000,00 per danni causati da Cedimento, franamento e smottamento del terreno
- terrorismo – Scoperto 10% min. € 20.000,00



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n ° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

- scoperto del 10% col minimo Euro 2.500,00 per Maggiori costi		
Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli, mezzi speciali sc-10% minimo € 2.000,00		
- scoperto del 10% col minimo di Euro 1.000,00 per danni di furto, rapina e estorsione;		
- scoperto del 20% per rapina valori e portavalori;		
-Euro	5.000,00.	Per ogni altra causa riferita a tutte le partite e garanzie di polizza, espresse, richiamate e non.
Eventi atmosferici		Scoperto 0 – Frenchigia € 1.500,00 – la presente disposizione sostituisce eventuali altre per le medesime garanzie presenti nel capitolato rendendole nulle

Allegato 2 - di cui all'Art.24 delle CGA – Vincolo

ENTE NAF	STRUMENTAZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO (IVA	IMPONIBILE	IVA	TOTALI PER PRODOTTO	COSTRUTTORE /FORNITORE	decreto Pagamento
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Microscopio IR Multirange	1,00	€ 98.361,	€ 98.361,0	€ 21.639	120.000,42 €	BRUKER ITALIA	616 del 16.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Diffratometro da banco a	1,00	€ 81.967,	€ 81.967,0	€ 18.032,	99.999,74 €	BRUKER ITALIA	616 del 16.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	sedie per planetario	25,00	€ 311,48	€ 7.787,00	€ 1.713,1	9.500,14 €	Dream Office s.r.l.s.	694 del 22.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Cupola per Planetario con base e	1,00	€ 96.500,	€ 96.500,0	€ 21.230,	117.730,00 €	Gambato S.A.S.	616 del 16.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Camera CCD principale Andor modello	1,00	€ 90.164,	€ 90.164,0	€ 19.836,	110.000,08 €	LOT QUANTUM DESIGN (LOT ORIFIL)	616 del 16.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	camera di guida EMCCD	1,00	€ 32.787,	€ 32.787,0	€ 7.213,1	40.000,14 €	LOT QUANTUM DESIGN (LOT ORIFIL)	616 del 16.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	water chiller	1,00	€ 1.639,0	€ 1.639,00	€ 360,58	1.999,58 €	LOT QUANTUM DESIGN (LOT ORIEL)	616 del 16.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Camera CCD Apogee Alta F16M	1,00	€ 10.656,	€ 10.656,0	€ 2.344,3	13.000,32 €	MEGAPIXEL SYSTEMS	606 del 15.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Software controllo CCD guida	1,00	€ 2.459,0	€ 2.459,00	€ 540,98	2.999,98 €	MFC Elettronica di Marco Fiaschi	694 del 22.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Integrazione e manutenzione di Camera di guida EMCCD	1,00	€ 5.738,0	€ 5.738,00	€ 1.262,3	7.000,36 €	MFC Elettronica di Marco Fiaschi	694 del 22.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Software controllo CCD e TFOSC	1,00	€ 4.098,0	€ 4.098,00	€ 901,56	4.999,56 €	MFC Elettronica di Marco Fiaschi	694 del 22.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Planetario Evans & Sutherland Digistar 5 con	1,00	€ 147.053	€ 147.053,	€ 32.351,	179.405,34 €	Skypoint S.r.l.	642 del 18.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Back-up di guida remota SRIG Star +	1,00	€ 8.122,0	€ 8.122,00	€ 1.786,8	9.908,84 €	Skypoint S.r.l.	642 del 18.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Modulo di ottica adattiva	1,00	€ 2.213,0	€ 2.213,00	€ 486,86	2.699,86 €	Skypoint S.r.l.	642 del 18.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Camera per didattica SBIG STXL-6303	1,00	€ 10.069,	€ 10.069,0	€ 2.215,1	12.284,18 €	Skypoint S.r.l.	642 del 18.12.2015
OSSERVATORIO ASTRONOMICO	Supporto per circolo ripetitore per	1,00	€ 7.902,0	€ 7.902,00	€ 1.738,4	9.640,44 €	Tecnomedit S.r.l.	616 del 16.12.2015



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n ° +39.06.80.666.834
e- mail : info@gtinsurancebroker.it

OSSERVATO	Upgrade e							616 del
RIO	ottimizzazione	1,00	€	€	€	54.499,8	Tecnomedit	16.12.20
ASTRONOM	del sistema		44.672,	44.672,0	9.827,8	4 €	S.r.l.	15

In

Alle

ALLEGATO 3 – ELENCO SINISTRI

ANDAMENTO SINISTRI (data ultimo aggiornamento 20/10/2025)						
Dati	2021	2022	2023	2024	2025	Totale complessivo
<u>Numero sinistri denunciati</u> di cui Senza Seguito	-	1	2	-	-	3
Numero sinistri pagati o ancora riservati	-	-	-	-	-	-
Importo Pagato + Riservato	-	24.100,00	16.842,00	-	-	40.942,00



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n. ° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

ALLEGATO 4 – ELENCO SEDI

		INAF - Amministrazione centrale			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
1	1	Sede; Osservatorio Astronomico di Roma di Monte Mario			€ 7.227.300,00	€ 6.068.150,00
		Roma	Viale del Parco Mellini 84 - 00136	Demanio dello Stato		
		Roma	Viale del Parco Mellini 84 - 00136	Demanio dello stato ramo esercito		
		Roma	Viale del Parco Mellini 84 - 00136	Demanio dello stato ramo esercito - Enel		
		INAF - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
2	2	Sede: Stazione Osservativa di Campo Imperatore			€ 1.195.150,00	€ 1.621.200,00
		Campo Imperatore (AQ)	SS 17 loc. Campo Imperatore, fraz. Assergi 67010 L'Aquila	Demanio dello Stato		
		INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
3	3	Sede; Osservatorio Astronomico di Arcetri			€ 3.808.600,00	€ 3.838.800,00
		Firenze	Largo Enrico Fermi n. 5 - 50125	Demanio dello Stato		
		INAF - Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio - OAS			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
4	4°	Sede: Plesso del Battiferro - Area CNR - Bologna			€ 3.911.100,00	€ 4.552.100,00
		Bologna	Via Piero Gobetti 101, 40129	Ente Pubblico - CNR - 80054330586		
	4B	Sede: Stazione Osservativa di Loiano (Bo)			€ 1.744.200,00	€ 1.167.000,00
		Loiano (Bo)	Via Nazionale 11 - 40050	Univ.di Bologna ALMA MATER STUDIORUM (80007010376)		
		Loiano (Bo)	Via Orzale n. 16 - 40050	Univ.di Bologna ALMA MATER STUDIORUM (80007010376)		
		INAF - Osservatorio Astronomico di Brera			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE

5	5°	Sede: Brera			€ 1.468.600,00	€ 3.394.500,00
		Brera	Via Brera 28 - 20121	Demanio dello Stato		
	5B	Sede: Merate			€ 2.731.300,00	€ 4.915.000,00
		Merate	Via Emilio Bianchi 46 - 23807	Demanio dello Stato		
		INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
6	6°	SRT Sardinia Radio Telescope			€ 2.282.800,00	€ 1.969.000,00
		San Basilio (CA)	Pranusanguni - 09040			
	6B	Sede: Osservatorio Astronomico di Cagliari			€ 4.725.200,00	€ 4.293.400,00
		Selargius (CA)	Via della Scienza 5 - 09047	Comune di Selargius		
		INAF -Osservatorio Astronomico di Capodimonte			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
7	7	Sede: Osservatorio Astronomico di Capodimonte			€ 9.642.500,00	€ 8.377.400,00
		Napoli	Salita Moiarello Capodimonte n. 16	Demanio dello Stato		
		INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
8	8°	Sede: Centro Universitaio di Santa Sofia			€ 2.843.400,00	€ 2.247.200,00
		Catania	Via Santa Sofia 78 (ex Viale A.Doria 6) 95123	Università degli Studi di Catania C.F./P.IVA 02772010878		
	8B	Sede di Serra la Nave: M.G.Fracastoro			€ 1.582.600,00	€ 2.216.900,00
		Ragalna (CT)	Contrada Serra la Nave - 95030	Demanio dello Stato 06340981007°		
		INAF - Osservatorio Astronomico di Padova			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
9	9	Sede: Osservatorio Astronomico di Padova			€ 3.320.400,00	€ 8.906.400,00
		Padova	Vicolo dell'Osservatorio n. 5 - 35122	Demanio dello Stato		
		INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
10	10°	Sede: Osservatorio Astronomico di Palermo – Palazzo dei Normanni			€ 877.400,00	€ 1.569.100,00
		Palermo	Piazza Vittoria, n. 3 - 90123	DEMANIO S. - UNIV PALERMO		
	10B	Sede: Laboratori dell'Osservatorio Astronomico di Palermo			€ 546.100,00	€ 679.500,00
		Palermo	Via Gian Filippo Ingrassia 31 e 31/a	Concordia Gestioni immobiliari *		



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

		INAF - Osservatorio Astronomico di Roma			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
11	11	Sede: Osservatorio Astronomico di Roma Monteporzio Catone			€ 10.446.100,00	€ 9.809.500,00
		Monteporzio Catone (RM)	Via Frascati 33 00078	Demanio dello Stato		
		INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
12	12°	Sede: Osservatorio Astrofisico di Torino			€ 1.554.900,00	€ 2.897.200,00
		Pino Torinese	VIA OSSERVATORIO 20 - 10025	Demanio dello Stato		
	12B	Torino	VIA MARESCIALLO ETTORE GIARDINO - 10100	COMUNE DI TORINO	€ 178.100,00	€ 355.200,00
		INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
13	13	Sede: Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma - Area CNR			€ 3.197.000,00	€ 5.476.900,00
		Roma	Via del Fosso del Cavaliere 100	CNR proprietario in diritto di superficie CF. 80054330586		
		INAF - IRA Istituto di Radioastronomia			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
14	14°	Sede: Bologna			€ 2.170.800,00	€ 2.998.500,00
		Bologna	Via Piero Gobetti 101	CNR ROMA		
	14B	Sede: Noto			€ 1.037.400,00	€ 1.613.700,00
		Noto	Contrada Renna Bassa	CNR ROMA		
	14C	Sede: Medicina			€ 2.409.300,00	€ 2.641.500,00
		Medicina	Via Fiorentina 3513	CNR ROMA		
		INAF - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
15	15	Sede: Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo			€ 650.200,00	€ 948.400,00
		Palermo	Viale Ugo La Malfa 153, - 90146	FIN MED SPA C.F./P. IVA 05222440967		
		INAF - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
16	16	Sede: Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano			€ 1.483.100,00	€ 2.163.200,00

		Milano	Via Bassini 15	CNR C.F.80054330586		
		INAF - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
16	16	Sede: Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano			€ 1.483.100,00	€ 2.163.200,00
		Milano	Via Bassini 15	CNR C.F.80054330586		

4	4°	Sede: Plesso del Battiferro - Area CNR -Bologna			€ 3.911.100,00	€ 4.552.100,00
		Bologna	Via Piero Gobetti 101, 40129	Ente Pubblico - CNR - 80054330586		

		INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
13	13	Sede: Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma - Area CNR			€ 3.197.000,00	€ 5.476.900,00
		Roma	Via del Fosso del Cavaliere 100	CNR proprietario in diritto di superficie CF. 80054330586		
		INAF - IRA Istituto di Radioastronomia			VALORE INVENTARIALE	VALORE ASSICURABILE
14	14°	Sede: Bologna			€ 2.170.800,00	€ 2.998.500,00
		Bologna	Via Piero Gobetti 101	CNR ROMA		
	14B	Sede: Noto			€ 1.037.400,00	€ 1.613.700,00
		Noto	Contrada Renna Bassa	CNR ROMA		
	14C	Sede: Medicina			€ 2.409.300,00	€ 2.641.500,00
		Medicina	Via Fiorentina 3513	CNR ROMA		



GT Insurance Broker Srl
Via Archimede, 119 00197 Roma
Phone n. +39.06.8070470
fax n° +39.06.80.666.834
e-mail : info@gtinsurancebroker.it

ALLEGATO 5 SCHEDA OFFERTA E VARIANTI

Costituente parte integrante della offerta polizza All Risks beni immobili e mobili n°

Contraente:

INAF – ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Via del Parco Mellini 84

00136 Roma

Codice Fiscale/Partita Iva 97220210583/06895721006

durata del contratto:

anni tre

effetto dal:

28/02/2027

scadenza il:

28/02/2030

prima quietanza

28/02/2028

frazionamento:

annuale

Partite, somme assicurate e tassi di premio

Somme assicurate – Partite – e calcolo del premio : le somme assicurate per ciascuna partita ed i relativi tassi che consentono la determinazione del premio di polizza sono quelli indicati nella presente scheda.			
Partite	Somme Assicurate	tasso ‰	Premio LORDO Annuo (Euro)
Fabbricati Esenti da imposta	90.259.114,65		
Fabbricati con imposta	49.684.237,59		
Mobilio/CONTENUTO/BENI MOBILI	21.383.896,00		
Materiale di consumo	1.465.310,00		
MUSEO / Biblioteca	1.525.617,00		
Macchinari non elettronici	20.630.729,00		
Attrezzature elettroniche	9.200.000,00		
Garanzie aggiuntive	Comprese nelle somme di cui sopra		
Totale	194.148.904,24		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile		
-------------------------	--	--

R.U.I. INAF matr. B000050897 - P.IVA e Cod. Fisc. 06782841008

Imposte		
TOTALE		
Variante migliorativa		
Variante peggiorativa		
Totale offerta		

La Società

Il Contraente
